REGOLAMENTO (CEE) N. 3351/80 DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 1980

che modifica il regolamento (CEE) n. 1109/71, relativo alle modalità per la determinazione del prezzo d'entrata per taluni prodotti della pesca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto l'atto d'adesione della Grecia, in particolare l'articolo 146, paragrafo 2,

considerando che l'allegato II dell'atto prevede l'adattamento del regolamento (CEE) n. 1109/71 della Commissione [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3054/79 [2]; che è pertanto opportuno completare l'allegato al regolamento (CEE) n. 1109/71 con l'elenco dei porti d'importazione rappresentativi greci,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato dei mercati e dei porti d'importazione rappresentativi del regolamento (CEE) n. 1109/71 devono essere aggiunti, per la Grecia, i seguenti porti:

« Grecia:

Prodotti freschi:	Kavala Pireo Salonicco
Prodotti congelati:	Pireo Salonicco »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

(1) GU n. L 117 del 29. 5. 1971, pag. 18.
(2) GU n. L 343 del 21. 12. 1979, pag. 38.